

CITTA' DI  
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

**Oggetto:** Regolamentazione della sosta in via Miraglia

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- via Miraglia risulta priva di marciapiedi e con sosta tollerata su entrambi i lati della strada;
- lungo via Miraglia è stato istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide munite di idoneo contrassegno e assegnato al titolare del contrassegno n.17018;

### Considerato che:

- con nota acquisita prot. n.170731 del 01/04/2019, è stato comunicato l'avvenuto decesso del titolare del contrassegno n.17018;
- lo stallo riservato è stato realizzato all'altezza di un edificio privo di recinzione con uscita diretta sulla viabilità stradale;

### Riconosciuto che:

- che alla luce della comunicazione acquisita con prot. n.170731 del 01/04/2019 non sussistono più i presupposti per il mantenimento dello stallo riservato al servizio di persone invalide a causa del decesso del titolare del contrassegno;
- l'avanzamento dell'edificio di cui al civico n. 13 rispetto alle recinzioni dei lati contigui rende pericolosa l'uscita dalla struttura edilizia nella viabilità;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di identificare un'area adeguatamente delimitata, a protezione dell'uscita pedonale e di larghezza costante lungo tutto lo stabile, che funga da area di sicurezza tra lo spazio dedicato allo scorrimento dei veicoli e l'edificio stesso;

### Visti:

- la richiesta del 22/03/2019 acquisita prot. n.170731 del 01/04/2019 con la quale si chiede di eliminare lo stallo riservato a veicoli al servizio di persone invalide;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, nonché le Direttive Ministeriali del 12/04/1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico;

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## **ORDINA**

### **1 di regolamentare la circolazione in via Miraglia n. 13, secondo le seguenti disposizioni;**

- 1.1 eliminare lo stallo di sosta riservato a veicoli al servizio di persone invalide;
- 1.2 segnalare un percorso pedonale debitamente protetto della larghezza di almeno un metro.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, tramite inoltre di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 9 aprile 2019

IL DIRIGENTE  
*arch. Loris Sartori*  
(\* *atto firmato digitalmente*)

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.